

PRIMO PIANO

UnipolSai, l'utile sale ancora

UnipolSai chiude i primi nove mesi del 2015 in crescita, registrando un utile netto consolidato a quota 602 milioni di euro (+1,6% rispetto allo stesso periodo del 2014). Risulta invece in calo la raccolta diretta (nel danni come nel vita) attestandosi a 10,1 miliardi (-14,4%): un dato che "risente degli effetti della cessione del ramo d'azienda ad Allianz", sottolinea una nota della compagnia.

Tuttavia nell'Rc auto, pur in calo nei nove mesi, la raccolta del terzo trimestre "si attesta in recupero rispetto al primo semestre 2015, grazie alle azioni avviate a partire dal secondo trimestre con l'obiettivo di rendere più competitiva l'offerta sia in termini di nuove acquisizioni sia sul fronte dei rinnovi".

Sul versante della sinistra del ramo Rc auto si mantengono positivi gli indicatori tecnici, con un'ulteriore diminuzione del numero dei sinistri: in questo contesto, il combined ratio danni dei primi nove mesi si attesta al 95,7%.

Il cda di UnipolSai ha inoltre approvato in via definitiva il progetto di fusione per incorporazione di Liguria e di Liguria Vita, convocando l'assemblea straordinaria dei soci delle due compagnie per il prossimo 18 novembre.

B.M.

RISK MANAGEMENT

Delitto ambientale: ecco cosa cambia per le aziende

La recente introduzione della legge 68 del 2015 ha apportato diverse novità: reati in precedenza amministrativi diventano penali, e viene punito duramente anche l'inquinamento colposo. Periti, assicuratori, legali, consulenti e bonificatori ne hanno discusso in un seminario organizzato ieri a Milano da per consulting, nel corso del quale è stato sottolineato come la risposta alle preoccupazioni delle imprese non può che passare da un'attenta gestione dei rischi

Un'opportunità per far crescere la consapevolezza delle Pmi sui rischi legati all'inquinamento, o una potenziale spada di Damocle sospesa sulla testa di tutti, anche di chi è in buona fede? A seconda di come la si vuole osservare, la legge 68 del 22 maggio 2015 (*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*) rappresenta certamente un progresso nel contrasto ai reati ambientali. Ma contiene al proprio interno anche alcuni aspetti controversi. L'impatto di questa novità legislativa sulle aziende è stato analizzato a fondo nel corso di un seminario organizzato ieri a Milano da **per consulting**, a cui ha partecipato una platea variegata composta da assicuratori, legali, periti, broker, consulenti e bonificatori.



TANTE LUCI E QUALCHE OMBRA

La legge 68 introduce diverse novità. Ad esempio inasprisce le pene, trasformando in delitti penali alcuni reati per cui in precedenza era prevista una semplice sanzione amministrativa. Inoltre presenta nuove tipologie di delitto, come l'inquinamento ambientale, il disastro ambientale, l'abbandono di materiale ad alta radioattività, e l'omessa bonifica. Sono dei passi in avanti, nel solco del *Codice dell'ambiente* (2006) ma, secondo l'avvocato **Francesco Bruno** (Studio legale Pavia e Ansaldo) "c'è anche qualche passo indietro". Inquadrando il problema di fondo, Bruno sottolinea come "questa legge non distingue in modo netto tra il soggetto che provoca danni all'ambiente in modo colposo, da colui che inquina scientemente". Entrambi sono penalmente perseguibili. E l'avvenuta bonifica comporta solo una riduzione della pena, non l'estinzione del reato. Tutto ciò ha un forte impatto sul mercato, tanto nella prevenzione del rischio a monte, quanto nella gestione del sinistro. **Paolo Cercato** (Studio peritale Cercato & associati) pone l'accento su quanto questo rischio sia poco percepito. Anche tra gli addetti ai lavori. (*continua a pag. 2*)



INSURANCE CONNECT su LINKEDIN

Clicca qui per iscriverti al gruppo

Clicca qui per seguire la pagina



(continua da pag. 1)

“La gestione di un sinistro inquinamento – spiega – è molto diversa da quella nell’ambito *property* o Rc generale”. Anzi, evidenzia Cercato, “è addirittura riduttivo parlare di perizia: più corretto chiamarla gestione di un danno ambientale. L’approccio è molto complesso. Basti pensare che abbiamo sinistri in gestione che sono stati aperti 18 anni fa”. Per questo, secondo Cercato, è necessario un salto culturale da parte di tutti gli attori coinvolti, compagnie, imprese, intermediari, per far meglio comprendere “la differenza tra una polizza che protegge davvero, come la Rc inquinamento acquistata da chi è consapevole, e la Rc generale con estensione inquinamento: chi la sceglie per proteggersi dal rischio ambientale – osserva Cercato – non credo abbia compreso appieno quanto sottoscritto”.

DALLA GESTIONE DEL SINISTRO ALLA GESTIONE DI UN REATO?

Ma tra le novità della legge 68 c’è in particolare un aspetto che sta suscitando non poca preoccupazione. Non usa mezzi termini l’avvocato **Cosimo Pacciolla**, legale della **Kuwait Petroleum Italia** (nota ai più sotto l’acronimo di **Q8**) quando afferma che “da ora in poi, in caso di incidente, non si andrà più a gestire un semplice sinistro, ma ci si troverà a gestire quello che è tecnicamente un reato”. Alla luce di ciò, per le imprese la *compliance* ambientale smette di essere una scelta di responsabilità sociale, ma diventa un’azione strategica. “L’introduzione dei principi di *inquinamento colposo* e del *pericolo di inquinamento colposo* – avverte Pacciolla – comportano serie conseguenze nell’ambito penale. Ad esempio,

effettuare una notifica di pericolo di inquinamento, che veniva effettuata come normale compliance ai sensi della legge 231/2001, ora diventa sostanzialmente un’autodenuncia. Credo che sia evidente che il legislatore dovrà intervenire su aspetti controversi come questi”. Pacciolla si dice convinto che queste criticità porteranno a “una maggiore richiesta di polizze D&O e di Rc professionali”, ed esorta le imprese di ogni dimensione a porre la tutela ambientale come parte integrante delle strategie aziendali.

LA NECESSITÀ DI UN CAMBIAMENTO CULTURALE

Secondo **Aldo Bertelle**, manager linea rischi inquinamento di **Aig**, la risposta più efficace alle preoccupazioni sorte con l’introduzione di questa legge è quella di dotarsi di una adeguata protezione dai rischi. “Esistono dei buoni prodotti, ma noto una certa difficoltà nel mercato di saperli comprendere”. Bertelle rileva tra le aziende uno scetticismo di fondo nel percepire lo strumento assicurativo. “Dal punto di vista pratico, noi assicuratori dobbiamo puntare alla chiarezza. Evitando interpretazioni che possano fuorviare. Perché se è vero che i testi delle polizze dovrebbero essere più semplici, è vero anche che la sintesi non equivale alla chiarezza”. Secondo **Stefano Di Nauta**, amministratore unico di **Gaia**, società che si occupa di consulenza ambientale, è necessario un cambiamento culturale. “Se un’azienda mette a repentaglio la propria sopravvivenza per via di un evento colposo, allora occorre fare in modo che questo evento non si verifichi mai”. Di Nauta sottolinea il ruolo giocato dalle società di consulenza nel fornire “strumenti più avanzati di *risk management* e strumenti di analisi del pericolo in grado di valutare il danno fornendo una scala di priorità d’intervento”. Il geologo **Gianlorenzo Minarini** (responsabile divisione ambiente di **Petroltecnica**) ricorda che da 10 anni (decreto legislativo 152/2006, articolo 142) “esiste una norma che spiega come evitare il rischio di incorrere in questi reati”. Dunque “si conoscono le condizioni di emergenza in cui è necessario intervenire subito, mettendo in moto in tempi ben precisi alcune azioni. E dato che la legge 68 contiene degli elementi fortemente discrezionali, in caso di dubbio è meglio fare tutto quello previsto dal dl 152 in termini di messa in sicurezza”.

IL MIGLIOR MODO DI EVITARE UN RISCHIO È PREVENIRLO

Anche **Marco Valcamonica**, ad di Tei, società di ingegneria ambientale, mette l’accento sull’importanza della prevenzione del rischio. “Per supportare le aziende, noi abbiamo preparato un questionario interattivo che presenta tre scenari”: sensibilità critica del territorio, l’operatività dell’azienda e contesto in cui opera. Al termine del questionario è assegnato un *rating di rischio*, con alcuni suggerimenti su come gestirlo. “La legge ci obbliga a fare sistema”, osserva Valcamonica secondo il quale “le assicurazioni dovrebbero adeguare le polizze prevedendo che tutti i clienti facciano un efficace di *risk assessment*”. **Marco Santinato**, ad di per consulting, osserva infine come l’obiettivo della legge 68 fosse quello di aumentare la consapevolezza. “L’ambiente deve diventare un fattore chiave da gestire e può rappresentare uno dei fattori chiave del successo dell’impresa. Se l’azienda interiorizza questo tipo di approccio – sottolinea – aumenta la resilienza di un’impresa”. Secondo Santinato bisogna essere capaci di “trasformare i rischi in opportunità, mettendo l’azienda al centro, e dialogando con tutti gli attori del sistema: studi legali, società di consulenza, assicuratori, intermediari, *risk manager*, periti, società di bonifica”.

Beniamino Musto

NORMATIVA

Avvisare è meglio che curare

Prevedere la deeming clause nelle polizze Rc professionale consente all'assicuratore di conoscere, per tempo, una circostanza che potrebbe generare un sinistro. Per gestire al meglio l'evento e valutare se modificare la propria offerta



La **Suprema Corte**, nelle sue più recenti pronunce, ha ribadito che il contratto di assicurazione per la responsabilità civile concluso da professionisti, secondo lo schema della clausola *claims made*, è un contratto atipico, in linea generale lecito perché non limitativo (almeno in astratto) della responsabilità.

Ciò premesso, i dibattiti (e i contrasti) sulla validità della clausola *claims made* non tendono a diminuire, assumendo un interesse sempre maggiore sia per l'aumento delle controversie aventi a oggetto la responsabilità professionale, sia perché i contratti che prevedono la clausola *claims made* sono, di fatto, l'unico modello di contratto di assicurazione offerto dalle compagnie di assicurazione ai professionisti.

In questa sede, anche a seguito di un caso affrontato di recente, è utile concentrare l'attenzione su un'ipotesi particolare: quella in cui l'assicurato è a conoscenza di un evento che può dar luogo a una richiesta di risarcimento, ma non è nella materiale possibilità di denunciarlo come sinistro, a causa della mancanza di un'effettiva richiesta risarcitoria della controparte.

Spesso, infatti, tra la condotta lesiva dell'assicurato, l'emergere del fatto dannoso e la successiva richiesta di risarcimento del danneggiato, interviene un considerevole lasso di tempo. Si pensi all'ipotesi di un medico ostetrico che si accorga che, durante un parto, si è verificato un evento in grado di poter generare un caso di *medical malpractice*, anche se l'eventuale anomalia che ne potrebbe risultare non si è ancora raffigurata e non è, nel frattempo, ancora intervenuta alcuna richiesta di risarcimento da parte del paziente.

Durante tale arco temporale, il professionista potrebbe trovarsi nella condizione di dover comunicare la predetta circostanza o in sede di rinnovo della propria polizza (perché, ad esempio, la stessa esclude il tacito rinnovo) oppure perché intenzionato a sottoscrivere una nuova polizza con una nuova compagnia di assicurazione.

Quale comportamento tenere?

Come si deve dunque comportare, in tali ipotesi, l'assicurato che, non potendo denunciare formalmente come sinistro (ai sensi della precedente polizza) le circostanze note, non potrebbe nemmeno tacerle nel questionario della nuova polizza da stipulare?


Dichiarare circostanze che potrebbero dar luogo ad una richiesta di risarcimento potrebbe, infatti, comportare il rifiuto del nuovo assicuratore a coprire il rischio. È ben noto come nelle polizze sia espressamente esclusa sia la possibilità di denunciare sinistri fondati su richieste di risarcimento già avanzate da terzi, sia formulare richieste di indennizzo per circostanze già note al momento della stipula.

Ci si trova di fronte alla necessità di integrare e coordinare il meccanismo della clausola *claims made* con ulteriori strumenti contrattuali, al fine precipuo di rendere più vantaggiose le soluzioni offerte dagli operatori del settore assicurativo.

Appare, quindi, particolarmente utile allo scopo l'inserimento della cosiddetta *deeming clause*, ovvero la possibilità di denunciare agli assicuratori anche le semplici circostanze potenzialmente suscettibili di causare una richiesta di risarcimento.

In assenza di una clausola di tal genere (come accade nelle polizze tradizionali del mercato italiano), infatti, il professionista che sia a conoscenza di circostanze da cui ritenga che, con ogni probabilità, possano derivare, in futuro, una o più richieste di risarcimento, è di fatto costretto, per beneficiare della copertura assicurativa, a rinnovare la polizza con la stessa compagnia fino al momento della formalizzazione della richiesta di risarcimento. Ciò in modo tale da consentire alla compagnia di poter gestire il relativo sinistro (che non sarebbe garantito da nessuna nuova polizza).

Risulta, quindi, evidente la convenienza della *deeming clause*, attraverso formule che possano ricomprendere nel concetto di sinistro anche "qualsiasi circostanza di cui l'assicurato venga a conoscenza e che si presuma possa ragionevolmente dare origine a



una richiesta di risarcimento nei suoi confronti, fornendo le precisazioni necessarie e opportune con i dettagli relativi a date e persone coinvolte. L'eventuale richiesta di risarcimento pervenuta in seguito alle comunicazioni così specificate sarà considerata così come se fosse stata fatta durante il periodo di assicurazione".

Così come avviene in altri Paesi Ue, poi, si potrebbe anche valutare l'opportunità di inserire una definizione di sinistro più restrittiva, ovvero: qualsiasi circostanza conosciuta dall'assicurato che potrebbe originare una richiesta formale di risarcimento, prevedendo anche una espressa comunicazione scritta recante la richiesta di risarcimento.



Inserire tutti dettagli

Si consiglia, inoltre, di valutare l'opportunità di inserire nella clausola un'indicazione circa la necessità di comunicazione da parte dell'assicurato di tutti i dettagli del caso, a tal fine prevedendo che la circostanza segnalata deve essere sufficientemente dettagliata e deve contenere fatti specifici tali da poter individuare la potenziale violazione di un dovere da parte della persona assicurata. Si potrebbe così considerare necessario che l'assicurato fornisca nel più breve tempo possibile una notifica *ragionevolmente chiara*, il cui oggetto sia un evento specifico e dettagliato.

La *deeming clause* determina, quindi, il vantaggio, per l'assicuratore, di conoscere per tempo una circostanza che potrebbe generare un sinistro, evitando dunque il problema delle denunce tardive. In tal modo, le compagnie avranno il vantaggio di poter organizzare una più adeguata gestione del caso e, contemporaneamente, valutare se modificare la propria offerta e i propri prodotti, soprattutto nell'eventualità in cui la problematica verificata sia suscettibile di ripetersi, come nell'ipotesi di sinistri seriali.

Giorgio Grasso, PhD
Of Counsel
Simmons & Simmons LLP

EVENTI

Come valutare il dolore?

Il tema sarà al centro del convegno annuale di Medicina e Diritto, in programma il prossimo 13 novembre presso l'Università degli Studi di Milano

Il valore del dolore. Questo il titolo che **Medicina e Diritto** ha scelto per il proprio convegno annuale, in programma il prossimo 13 novembre a Milano (aula magna dell'Università degli Studi, via Festa del Perdono 7). Il convegno si pone l'obiettivo di fornire utili elementi conoscitivi sulle origini del dolore, attraverso l'analisi di argomenti classicamente correlati al sintomo e al vissuto personale, ma anche temi di attualità.



Il *panel* è composto da esperti di primo piano provenienti dall'ambito medico e giuridico. I lavori, presieduti da **Antonio Farneti** e moderati da **Riccardo Zoja**, partiranno con l'intervento di **Oscar Carli**, direttore dell'*Unità di ricerca nel dolore e nelle cure palliative* presso l'**Istituto Mario Negri** di Milano, che analizzerà i meccanismi fisiopatologici del dolore e della sua percezione e valutazione. Seguirà poi una disamina degli aspetti medico-legali della terapia con oppioidi, dal controllo del dolore, al fine vita, di cui parlerà **Antonella Piga**, ricercatrice in Medicina legale e delle

assicurazioni presso l'Università Statale di Milano, cui seguirà l'intervento di **Umberto Genovese**, presidente di Medicina e Diritto, che affronterà il tema del dolore "nei *barèmes* valutativi del danno alla persona". I risvolti giuridici saranno affrontati da **Martina Flamini**, magistrato presso il Tribunale di Milano, che parlerà del dolore nelle lesioni di lieve entità; dall'avvocato **Marco Rodolfi** che analizzerà i profili soggettivi del dolore nel danno alla persona; e dall'avvocato **Luigi Isolabella**, che parlerà del dolore nel quadro dei reati a tutela della persona.

I lavori del pomeriggio, moderati da **Damiano Spera**, magistrato del tribunale di Milano, saranno aperti dal cantautore **Roberto Vecchioni** che proverà a spiegare il *dolore che non si vede*. A seguire, una disamina del dolore da lutto fisiologico e patologico, a cura del professor **Fabio Buzzi**, ordinario di Medicina legale e delle assicurazioni presso l'Università di Pavia. L'avvocato **Giulio Ponzanelli** (ordinario in Diritto privato all'Università Cattolica di Milano) parlerà di sofferenza e personalizzazione del danno risarcibile, per poi lasciare la parola al doppio intervento sul tema del danno da morte, a cura dell'avvocato **Filippo Martini** e di **Giacomo Travaglino**, consigliere della III sezione civile della Corte di Cassazione.

B.M.

Insurance Daily

Direttore responsabile: Maria Rosa Alaggio alaggio@insuranceconnect.it

Editore e Redazione: Insurance Connect Srl - Via Montepulciano 21 - 20124 Milano

T: 02.36768000 **E-mail:** redazione@insuranceconnect.it

Per inserzioni pubblicitarie contattare info@insuranceconnect.it

Supplemento al 6 novembre di www.insurancetrade.it - Reg. presso Tribunale di Milano, n. 46, 27/01/2012 - ISSN 2385-2577

Convegno

L'RC AUTO TRA TECNOLOGIA E RIFORME

Milano, 12 novembre 2015 (9.00 - 17.30)
Palazzo delle Stelline, Corso Magenta 61

PROGRAMMA

Chairman **Maria Rosa Alaggio**, direttore di *Insurance Review* e *Insurance Trade*

09.00 - 09.30 – Registrazione

09.30 - 10.00 – **Presentazione risultati Osservatorio Gestione Sinistri Auto**
Guido Proietti, manager di Scs Consulting

10.00 - 10.20 – **Case Study – L'esperienza di Aviva Italia**
Fabio Zunino, responsabile direzione sinistri di Aviva Italia

10.20 - 10.40 – **Detection e investigation di potenziali frodi nella gestione dei sinistri: evoluzione di modelli e processi con il supporto della tecnologia big data**
Luca Lanzoni, director organization, information technology and operations di Hdi Assicurazioni

10.40 - 11.00 – **Sistemi avanzati di contrasto alle frodi: fattori critici di successo e prime evidenze numeriche**
Giovanni Campus, direttore generale di Msa Multi Serass
Andrea Guerra, managing director di Kube Partners

11.00 - 11.30 – Coffee break

11.30 - 12.45 – **TAVOLA ROTONDA: Ddl Concorrenza, riforma o boomerang?**
Giovanna Gigliotti, direttore sinistri di UnipolSai
Umberto Guidoni, responsabile servizio auto di Ania
Massimo Monacelli, chief claims officer di Generali Italia
Fabio Sattler, vice direttore generale di Allianz

12.45 - 13.00 – Q&A

13.00 - 14.00 – Pranzo

14.00 - 14.20 – **Il valore del servizio nella riparazione dei vetri auto**
Giovanni De Donato, direttore generale di Glassdrive

14.20 - 15.20 – **Quanto e quale risarcimento in epoca di crisi?**
Antonia Boccadoro, segretario generale di Aiba
Maurizio Hazan, studio legale Taurini-Hazan
Flavio Peccenini, professore di diritto privato e di diritto delle assicurazioni private presso l'Università degli Studi di Bologna
Fabrizio Premuti, presidente di Konsumer Italia

15.20 - 15.40 – **La scatola nera STM Box. L'eccellenza italiana a disposizione dell'assicurato**
Roberto Castelli, responsabile tecnico progetto STM Box Sicurezza e Ambiente
Eugenio Vanda, consigliere Sicurezza e Ambiente

15.40 - 16.00 – **L'evoluzione della comunicazione durante la gestione del sinistro: nuovi strumenti digitali**
Cinzia Carbone, business development, sales and marketing national manager di Solera

16.00 - 17.30 – **TAVOLA ROTONDA: Gli obiettivi della direzione sinistri**
Laura Brancaleoni, direttore sinistri di Credit Agricole Assicurazioni
Paolo Masini, direttore sinistri di Cattolica Assicurazioni
Nicola Murano, responsabile unità antifrode e supporto tecnico di Reale Mutua
Gaetano Occorsio, direttore sinistri di Sara Assicurazioni
Marco Raggi, telematics & insurance manager di Lojack
Mirella Restelli, chief claims officer di Zurich Italia
Ferdinando Scoa, direttore sinistri di Assimoco
Massimo Treffiletti, dirigente responsabile servizio Card accordi associativi antifrode di Ania

sponsor



GFT



Sicurezza e Ambiente S.p.A.



Taurini & Hazan
STUDIO LEGALE



Iscriviti su www.insurancetrade.it
Scarica il programma completo